

Oggetto: lesioni personali stradali gravi o gravissime.

In ordine alla nota di codesto Ordine del 23.5.18 si rileva che il medico in caso di lesioni colpose gravi o gravissime secondarie a incidenti stradali avrà l'obbligo di redigere il referto o la denuncia, nel caso il sanitario rivesta la qualifica di Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio, pena incorrere nell'omissione di referto (ex art. 365 c.p.), o nell'omissione di denuncia di reato da parte di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio (ex art. 361-362 c.p.). Tutto questo ovviamente nei casi in cui la natura della lesione subita è tale da superare i quaranta giorni di malattia, qualificandosi quindi come grave o gravissima.

Orbene si sottolinea che il medico di medicina generale che visita il proprio assistito, nel caso debba prolungare la prognosi iniziale, dovrà, quindi, redigere il relativo referto e contestualmente comunicare all'Autorità Giudiziaria che la lesione subita dal proprio paziente rientri tra quelle definite gravi con ogni relativa conseguenza.

Si sottolinea che tale innovativa prescrizione impone a tutti i medici, che entrano in contatto con soggetti coinvolti in incidenti stradali con lesioni, di prestare molta attenzione e diligenza al momento di esprimere un giudizio prognostico a cui sarebbe opportuno -anche per chiarire la reale portata della lesione diagnosticata all'Autorità- affiancare una descrizione delle ragioni che hanno condotto a tale giudizio. Tutto questo in una ottica di tutela del medico stesso che, considerati i risvolti penali e amministrativi connessi alle nuove fattispecie di reato, potrà essere chiamato in sede giudiziaria a rispondere della valutazione effettuata.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE

Dott. Filippo Anelli  




Responsabile del procedimento: Dott. Marcello Fontana